

**VEDI ANCHE PROVVEDIMENTO 470/2024**

ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE  
NELLE COMUNICAZIONI  
Direzione tutela dei  
consumatori

Oggetto: richiesta di parere sulla delibera di AGCOM relativa alle modalità tecniche e di processo che i soggetti individuati dalla norma sono tenuti ad adottare per la verifica della maggiore età degli utenti, ai sensi della l. 13/11/2023, n. 159.

Con riferimento al documento in oggetto, si rappresenta che il Garante, con propria deliberazione del 17 luglio 2024, allegata alla presente, ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento proposto, subordinando tale valutazione a quanto di seguito rappresentato.

Preliminarmente, il Garante prende atto del lavoro dell'AGCOM che ha già integrato il documento accogliendo le proposte formulate col provvedimento n. 88 dell'8 febbraio 2024 (di seguito "Parere").

Dall'analisi del testo dell'Allegato A da ultimo trasmesso, però, il Garante ritiene necessario svolgere alcune considerazioni in merito ai profili sotto indicati.

In primo luogo, il testo analizzato fa riferimento al sistema di identità digitale SPID, conforme al Regolamento (UE) n. 910/2014 – eIDAS, il quale, però, non risulta prospettato come possibile alternativa da implementare (cfr. Allegato A, pag. 3 ultimo capoverso), tanto da affermarne la non conformità "*rispetto al tema della privacy*".

Il Garante esprime un diverso avviso in merito, in quanto il ricorso al sistema SPID potrebbe consentire ai soggetti regolamentati di avere l'attestazione certa dell'età dell'interessato attraverso un'asserzione SPID di tipo booleano o contenente la sola data di nascita, senza conoscere alcun altro dato personale dell'interessato utente del servizio. Non appare pertanto condivisibile l'esclusione di SPID dal novero dei possibili strumenti di verifica o prova dell'età dell'interessato, soprattutto alla luce della raccomandazione circa la natura indipendente e "fidata" dei terzi che intervengono nel processo di verifica (cfr. Allegato A, pag. 5). È evidente che i soggetti indicati nel documento non possono assolutamente garantire agli interessati un livello di protezione dei propri dati personali adeguato al rischio e, in generale, assicurare che il processo di verifica e di autenticazione sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciò che i soggetti indicati potrebbero realizzare, infatti, non avrebbe gli stessi livelli di sicurezza offerti dai Gestori dell'identità digitale, che, va ricordato, sono soggetti terzi essi stessi (sia nei riguardi del soggetto regolamentato, sia rispetto a "Enti statali" e gestori di "banche dati pubbliche") e in possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla normativa di settore, selezionati sulla base di specifiche procedure di qualificazione e sottoposti a vigilanza da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). Inoltre, occorre notare che anche il sistema SPID risponde alla necessità di "certificazione" (cfr. Allegato A, pag. 5) in quanto è basato, fin dall'origine, su un processo di

accreditamento e vigilanza che, tra l'altro, sarebbe difficile da replicare, con le medesime caratteristiche di affidabilità, nei contesti ipotizzati.

Quanto detto vale sia per la modalità di verifica dell'età collegate a sistemi di verifica dell'età non basati su applicativi installati nel terminale utente (cfr. pag. 5 dell'Allegato A) sia per quelli basati su applicativi installati nel terminale utente (cfr. pag. 7 dell'Allegato A), fermo restando la necessità di preservare la libertà di scelta dell'interessato in merito all'utilizzo di uno o dell'altro sistema, anche considerando la potenziale invasività dell'installazione di determinate app sul proprio dispositivo personale.

Oltre a ciò è necessario osservare come qualsiasi altro sistema di *age assurance* basato sulla stima dell'età renda necessario un trattamento preventivo dei dati personali degli interessati, volto a raccogliere le informazioni sulla base delle quali viene effettuata la stima dell'età. Ciò anche con riguardo ad eventuali interessati minorenni, i cui dati sarebbero raccolti esclusivamente a fini della stima dell'età.

Inoltre, risulta necessario rilevare quanto segue:

- nel testo dell'Articolo 2 dell'Allegato A manca l'indicazione degli "*indicatori di performance dei sistemi di age assurance*" ();
- non appaiono sufficientemente delineate le differenze fra "*Riservatezza per quanto riguarda i fornitori che generano la prova dell'età*" e "*Riservatezza rafforzata nei confronti dei soggetti che forniscono prova dell'età*";
- al par. "*v Precisione ed efficacia*" (pag. 9 dell'Allegato A) manca l'indicazione dei parametri di tolleranza (quali, a esempio, l'errore medio, la deviazione standard, il tasso dei falsi positivi, l'errore medio assoluto) entro cui considerare valida una stima di età;
- nel testo manca un riferimento alla necessità di sottoposte a verifiche e valutazioni periodiche l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di mitigare i rischi individuati da tutti i soggetti di cui al Decreto n. 123/2023.

In riferimento ai "*meccanismi di pseudonimizzazione*" (cfr. Allegato A, pag. 7), invece, occorre tenere presente che il dato pseudonimo è comunque un dato di natura personale e pertanto ad esso devono essere applicate tutte le garanzie previste dal Regolamento, anche in caso di utenti individuati da pseudonimi diversi in occasione di ciascun accesso al servizio di volta in volta richiesto.

Sotto ulteriore profilo, la previsione in base alla quale la validità di una verifica dell'età debba cessare "*dopo un periodo di un'ora di inattività al fine di evitare la visione di contenuti pornografici senza ulteriore verifica nel caso di un dispositivo condiviso tra un adulto e un minore*" (pag. 9 Allegato A) appare non adeguata in quanto l'intervallo di un'ora di validità della "sessione", nella casistica di specie, è considerato eccessivo e tale da non poter escludere che nello stesso arco temporale possano avvenire accessi accidentali al servizio da parte di soggetti minori.

Infine, si fa notare che a pag. 6 punto 2 dell'Allegato A appare un riferimento erroneo alla "*certificazione a chiave pubblica...*" in luogo della "*cifratura a chiave pubblica...*".

Pertanto, di seguito si riportano le condizioni cui fanno riferimento la deliberazione del Garante relativa la richiesta di parere in merito alle modalità tecniche e di processo che i soggetti individuati dalla norma sono tenuti ad adottare per la verifica della maggiore età degli utenti, ai sensi della l. 13/11/2023, n. 159, trasmessa da AGCOM con nota del 12 giugno 2024 e, in particolare, si richiede che;

1) nello schema proposto sia indicata la conformità del sistema SPID alla normativa sul trattamento dei dati personali e che l'ultimo capoverso di pag. 3 dell'Allegato A sia modificato di conseguenza;

2) siano inseriti nel testo dell'art. 2 dell'Allegato A le definizioni degli *"indicatori di performance dei sistemi di age assurance"*;

3) sia inserito nel testo di pag. 4 dell'Allegato A una descrizione che permetta una maggiore differenziazione tra i paragrafi relativi alla *"Riservatezza per quanto riguarda i fornitori che generano la prova dell'età"* e alla *"Riservatezza rafforzata nei confronti dei soggetti che forniscono prova dell'età"*;

4) siano indicati al paragrafo *"v. Precisione ed efficacia"* di pag. 9 dell'Allegato A i parametri di tolleranza (quali, a esempio, l'errore medio, la deviazione standard, il tasso dei falsi positivi, l'errore medio assoluto) entro cui considerare valida una stima di età;

5) sia inserito nello schema proposto la previsione di verifiche e valutazioni periodiche dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative finalizzate a mitigare i rischi individuati da tutti i soggetti di cui al Decreto n. 123/2023;

6) sia modificato il testo di pag. 7 dell'Allegato A nella parte in cui si afferma che *"Sono preferibili meccanismi di pseudonimizzazione, che evitano la possibilità di attribuire l'utilizzo della "prova dell'età" ad uno specifico soggetto"*, alla luce della circostanza che il dato pseudonimo è comunque un dato di natura personale;

7) sia determinato un termine inferiore a *"un'ora di inattività"* indicato a pag. 9 dell'Allegato A come parametro temporale trascorso il quale deve cessare la validità di una verifica dell'età;

8) sia modificato nel testo di pag. 6 punto 2 dell'Allegato A il riferimento alla *"certificazione a chiave pubblica..."* con quello corretto di *"cifatura a chiave pubblica..."*.

Si resta a disposizione per quanto possa ulteriormente occorrere.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Cons. Fabio Mattei)